

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1647 /37.2015.11. del 13 MAG. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Socio sovventore – Società cooperativa agricola

Assessorato regionale delle Attività produttive
Dipartimento regionale delle Attività produttive
Via degli Emiri, 45
90135 Palermo
(Rif. Nota prot. n. 15266 del 17 marzo 2015)

1. Con la nota in riferimento, ed in ordine ad una articolata problematica afferente la figura del socio sovventore in una società cooperativa agricola di produzione e lavoro a mutualità prevalente.

Codesto Dipartimento riferisce che, nell'ambito di un'attività di vigilanza, ha rilevato che una società agricola di produzione e lavoro a mutualità permanente, *“vista la necessità di dotarsi di capitali necessari e proporzionati all'attività da svolgersi, ha provveduto ad ammettere all'interno della propria compagine sociale un socio sovventore”*.

Viene chiarito in proposito che *“la presenza di tale figura nella società, come previsto dall'articolo 4 della L. 59/92, è strettamente legata alla previsione statutaria della società di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale (...)”*.

Al riguardo viene sottoposto il tema delle modalità di conferimento del capitale da parte del socio sovventore. L'assemblea dei soci, infatti, *“vista la necessità di provvedere ad una ristrutturazione aziendale (riconversione di un terreno coltivato ad agrumi), tenuto conto della impossibilità di disporre di capitali adeguati, ha individuato nel socio sovventore quella figura attraverso cui pervenire alla ristrutturazione dell'azienda, concordando preventivamente con questo sulla opportunità che sia esso a provvedere a tutti i lavori concernenti l'espianto della vecchia coltura e la piantagione delle nuove, divenendo conferimento il credito che il socio sovventore vanta nei confronti della società, giusta art. 2525 c.c., comma 4, conferimento che la cooperativa imputa alla voce “capitale sociale” del passivo dello stato patrimoniale”*.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

La legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative", in ordine alla figura del socio sovventore, prevede all'articolo 4 che: *" il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale"*.

Il richiamato articolo 2548 c.c., disciplinando le ipotesi di costituzione di fondi di garanzia stabilisce, a sua volta che: *"l'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio"*.

Poste tali premesse, ed in linea con quanto riferito da codesto Dipartimento, non v'è dubbio che, qualora lo statuto societario contempli l'ipotesi che, accanto alla figura del socio cooperatore, si affianchi quella del socio sovventore, nulla può indurre a ritenere non aderente al dettato normativo tale figura di finanziatore.

Al riguardo, la Corte di Cassazione (sezioni unite civili, 5.6.2000, n. 401/SU) ha precisato che:

"(...) con l'articolo 4 della legge 59/92, è stata estesa a tutte le cooperative ed ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, l'applicazione del primo e del secondo comma dell'articolo 2548 c.c., che introduce la figura del socio sovventore, nelle mutue assicuratrici, per la costituzione di fondi di garanzia. Per altro, si deve rilevare che, nelle cooperative diverse dalle mutue assicuratrici, i soci sovventori effettuano un apporto, finalizzato alla creazione di fondi previsti dallo statuto, per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e non di fondi di garanzia, legati, invece, all'esercizio dell'attività assicurativa. I soci sovventori si differenziano dai soci "cooperatori", poiché non hanno interesse alla prestazione mutualistica, ma alla remunerazione del capitale investito. (...) La disciplina legislativa, dunque, non mira a realizzare una effettiva capitalizzazione delle società cooperative, bensì è rivolta a soddisfare l'esigenza di dotare le cooperative di strumenti finanziari adeguati a competere sul mercato (...)".

Conseguentemente, e seguendo le dinamiche riferite da codesto richiedente, nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Ufficio, sembra di poter individuare due momenti che, seppur condivisi in un unico atto (negoziale) tra società e "sovventore", meritano di essere separatamente esaminati.

Invero, l'ingresso del socio sovventore nella compagine sociale è preceduto da un momento "prodromico" alla nascita del credito, e cioè ad un vero e proprio contratto di prestazione d'opera con il quale il terzo si impegna ad effettuare, su incarico della società cooperativa, l'espianto della vecchia coltura e la piantagione della nuova, stornando successivamente nella società, quale investimento, il proprio credito *medio tempore* maturato. E' da quel momento che il prestatore d'opera (che non ha conferito nella società la propria prestazione ma solo il credito che da essa scaturisce), acquisisce, sulla base di uno specifico accordo con la società medesima, la qualificazione di socio sovventore.

Non v'è dubbio al riguardo che la possibilità di un conferimento di crediti sia espressamente prevista dalla vigente disciplina in materia, posto il rinvio operato dall'articolo 2519 c.c., comma 1, *(alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni (...))*, quanto previsto dall'articolo 2521, n. 5 del codice civile in ordine alla stima del valore dei beni e crediti conferiti in natura, nonché a quanto disciplinato dall'articolo 2525, comma 4, c.c., *"(...) i limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti (...)"*.

In definitiva, quindi, posta come presupposto la condizione che lo statuto societario espressamente preveda l'ipotesi di una forma di finanziamento e che, quindi, la figura del socio sovventore sia contemplata accanto a quella dei soci cooperatori, non si dubita che il conferimento del credito possa essere ammesso nei termini riportati da codesto richiedente Assessorato.


Del GA

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Dario Schelfi)



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

